



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 32 del 18-12-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione. All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	LAVANGA FRANCESCO	Consigliere	Presente	10	SCIAUDONE CONCETTA	Consigliere	Presente
2	CENNAMI ACHILLE	Consigliere	Assente	11	SPATRISANO LUISA	Consigliere	Presente
3	RIZZIERI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	12	GRAVANO FRANCESCA	Consigliere	Presente
4	CORVINO VINCENZO COSTANTINO	Presidente	Presente	13	ALBERICO LUIGI	Consigliere	Presente
5	MARTUCCI EMILIO	Consigliere	Assente	14	MORDACCHINI LUIGI	Consigliere	Presente
6	MARQUEZ PASQUALE	Consigliere	Assente	15	BENCIVENGA GIANLUCA	Consigliere	Presente
7	LONGOBARDI STEPHAN	Consigliere	Presente (dalle ore 21.00)	16	PERO MARIKA	Consigliere	Presente
8	MAROTTA GENNARINO	Consigliere	Presente	17	CIRIELLO MARIA ANTONIETTA	Consigliere	Presente
9	BUONODONO MARCELLO	Consigliere	Presente				

PRESENTI N. 14 ASSENTI n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOTT. VINCENZO COSTANTINO CORVINO, nella qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile dell'AREA TRIBUTI - COM.TE CARMINE CAPUTO;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione: favorevoli **13**, contrari **01 (PERO)** e astenuti **0**

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine, con separata votazione resa nei modi di legge,

DELIBERA

Con la seguente votazione: favorevoli **13**, contrari **01 (PERO)** e astenuti **0**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 267/2000



CITTÀ DI MONDRAGONE
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 58 del 11-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA VI

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 d'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO l'art.1, comma 738, della L. n. 160/2019 con cui è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC), di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1 comma 683 della citata L. n. 147/2013 che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158"*.

PRESO ATTO che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

PRESO ATTO del termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, entrambe ripartite fra due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dal decreto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del

principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Mondragone è operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Caserta" che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif. del 3 agosto 2021 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;

DATO ATTO che con determina n. 96 del 02.05.2024 l'Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani di Caserta, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif, validava il PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del comune di Mondragone;

DATO ATTO che in data 02/05/2024 la competente Autorità di ambito "ATO CASERTA" ha provveduto, con la determinazione del Direttore Generale n. 96 a validare nuovo PEF per il biennio 2024-2025, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Mondragone ammontante complessivamente, per l'anno 2025, ad € 6.436.804,00 (di cui € 1.086.423,00 per costi fissi ed € 5.350.38,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Caserta del 5% sull'importo di cui sopra;

VERIFICATO che nello stesso documento si dà atto che dal totale dei costi del PEF 2025 pari a € 6.436.804,00 devono essere detratte le entrate per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/06/2024 con cui viene preso atto della validazione del Piano Economico Finanziario deliberata da ATO in data 02/05/2024;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti da ultimo modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/07/2021 e s.m.i.;

RILEVATO che il Regolamento Comunale TARI, prevede, in conformità a quanto disposto dalla legge, che per la determinazione della tariffa si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due categorie di utenze;

CONSIDERATA altresì la necessità di effettuare la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le due macrocategorie di utenze, secondo criteri razionali ed assicurando comunque l'agevolazione prevista per le utenze domestiche, così come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO dunque, per quanto concerne la suddivisione dei costi, di ricorrere ad una determinazione "per differenza" fondata sulla conoscenza della produzione globale annua dei rifiuti e sulla produzione dei rifiuti riferita all'insieme delle utenze non domestiche, quest'ultima ottenuta moltiplicando gli indici di produzione di rifiuti Kd per le superfici imponibili ai fini TARI delle varie categorie;

DATO ATTO che per effetto del metodo di imputazione dei costi di cui sopra, il carico tariffario afferente

il tributo, è pari al 23 % per le utenze non domestiche e pari al 77% per le utenze domestiche;

RITENUTO conseguentemente, di approvare per l'anno 2025 la tariffa al mq commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza domestica ed utenza non domestica, così come indicata nel dispositivo della presente deliberazione, in coerenza con l'impianto regolamentare, le previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2025 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo”* e che la percentuale deliberata dalla Provincia di Caserta è del 5%;

VISTI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale n.29 del 30.11.2024;

CONSIDERATA la necessità dell'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 nonché dell'art.8 comma 4 del D.P.R. n. 158/1999, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito ATO Caserta con determina n. 96 del 02/05/2024 (delibera ARERA N. 389/2023/R/RIF), le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2025, come da allegato parte integrante della presente delibera consiliare;
- 2. DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Caserta pari al 5%;
- 3. DI INDIVIDUARE** le seguenti scadenze per il pagamento delle rate: **31 marzo 2025 – 30 giugno 2025 - 30 Settembre 2025 - 31 dicembre 2025**;
- 4. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;
- 5. DI DICHIARARE** con successiva votazione dello stesso tenore la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

f.to IL RESPONSABILE
AREA TRIBUTI
COM.TE DOTT. CARMINE CAPUTO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DOTT. VINCENZO COSTANTINO CORVINO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.